

DELIBERAZIONE 30 DICEMBRE 2025

591/2025/R/RIF

**DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL'AGGIORNAMENTO DELLE PREDISPOSIZIONI
TARIFFARIE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, PROPOSTO
DALL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI (AGER), CON RIFERIMENTO A TALUNI COMUNI DEL PERTINENTE
TERRITORIO, PER IL BIENNIO 2024-2025**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1368^a riunione del 30 dicembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 18 novembre 2025, n. 173;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2018/850/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- la direttiva 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95), come successivamente modificata e integrata, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (di seguito: decreto legislativo 267/00);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito: legge 296/06), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;
- il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (di seguito: decreto-legge 138/11), recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” e, in particolare, l’articolo 3-bis;

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito: legge 147/13), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” e, in particolare, l’articolo 1, commi 639-668;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: legge 205/17), recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” e, in particolare, l’articolo 1, commi 527-530;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” (di seguito: decreto legislativo 116/20);
- il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e, in particolare, l’articolo 3, comma 5-quinquies (di seguito: decreto-legge 228/21);
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e, in particolare, l’articolo 43, comma 11 (di seguito: decreto-legge 50/22);
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” (di seguito: decreto legislativo 201/22);
- il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 e, in particolare, l’articolo 15-ter, comma 1 (di seguito: decreto-legge 60/24);
- il decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 145, recante “Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)”, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2025, n. 173;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 333/2019/A, recante “Istituzione di un tavolo tecnico con Regioni ed Autonomie Locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati”;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF (di seguito: deliberazione 443/2019/R/RIF), recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e il relativo Allegato A (di seguito: MTR), come successivamente modificato e integrato;

- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2021, 138/2021/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, recante “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” (di seguito: deliberazione 363/2021/R/RIF) e, specialmente, il suo Allegato A (di seguito: MTR-2);
- la deliberazione dell’Autorità 26 ottobre 2021, 459/2021/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF, recante “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e il relativo Allegato A (TQRIF);
- la deliberazione dell’Autorità 22 febbraio 2022, 68/2022/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell’Autorità 614/2021/R/COM”;
- la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2023, 62/2023/R/RIF, recante “Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 385/2023/R/RIF, recante “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani” (di seguito: deliberazione 385/2023/R/RIF) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 387/2023/R/RIF, recante “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani” (di seguito: deliberazione 387/2023/R/RIF) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)” (di seguito: deliberazione 389/2023/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 24 ottobre 2023, 487/2023/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell’Autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)” (di seguito: deliberazione 487/2023/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 23 gennaio 2024, 7/2024/R/RIF, recante “Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell’Autorità 363/2021/R/RIF, e ulteriori disposizioni attuative” (di seguito: deliberazione 7/2024/R/RIF);
- la relazione dell’Autorità alle Camere 1 luglio 2025, 304/2025/I/RIF, sul rispetto delle prescrizioni stabilite dalla disciplina del settore dei rifiuti per la definizione

del perimetro degli ambiti territoriali e per la costituzione degli Enti di Governo dell'Ambito;

- la deliberazione dell'Autorità 9 settembre 2025, 409/2025/R/RIF, recante “Determinazioni in ordine all'istruttoria sull'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, proposto dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER) con riferimento a taluni comuni del pertinente territorio”;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 11 maggio 2021, 196/2021/R/RIF, recante “Primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)” (di seguito: documento per la consultazione 196/2021/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 2 luglio 2021, 282/2021/R/RIF, recante “Definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) - Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 282/2021/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 13 giugno 2023, 275/2023/R/RIF, recante “Orientamenti per l'aggiornamento biennale 2024-2025 del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)” (di seguito: documento per la consultazione 275/2023/R/RIF);
- la determina 4 novembre 2021, 2/DRIF/2021, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” (di seguito: determina 2/DRIF/2021);
- la determina 6 novembre 2023, 1/DTAC/2023, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF” (di seguito: determina 1/DTAC/2023);
- il Comunicato dell'Autorità 4 aprile 2024, recante “Raccolta dati: Tariffa Rifiuti – PEF aggiornamento 2024-2025”;
- il comunicato dell'Autorità 30 luglio 2024, recante “Modalità operative per la trasmissione del contratto di servizio adeguato alla deliberazione 385/2023/R/RIF”;
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi, ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per le annualità 2024 e 2025 - per gli ambiti tariffari di cui all'*Allegato A* al presente provvedimento - dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, secondo le procedure previste dalle deliberazioni 363/2021/R/RIF, 389/2023/R/RIF, 487/2023/R/RIF, 7/2024/R/RIF e della determina 1/DTAC/2023, nonché secondo le indicazioni di cui al Comunicato del 4 aprile 2024;
- la comunicazione dell'8 maggio 2025 (prot. ARERA n. 32035), trasmessa dall'Autorità all'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di

gestione dei rifiuti (di seguito anche: AGER) con riferimento ad alcuni ambiti tariffari (poi indicati nella Tabella 1 dell’Allegato A alla deliberazione 409/2025/R/RIF), recante “Approfondimenti istruttori in merito all’aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”;

- le comunicazioni di riscontro, alla menzionata richiesta dell’Autorità, da parte di AGER del 29 maggio 2025 (prot. 38656) e del 31 luglio 2025 (prot. 54718);
- la comunicazione di AGER del 23 settembre 2025 (prot. 65820) avente ad oggetto “Deliberazione ARERA 409/2025/R/RIF del 9 settembre 2025. Supplemento istruttorio ambiti tariffari indicati nell’Allegato A della deliberazione n. 409/2025. Riscontro e riesame delle valutazioni effettuate da AGER.”;
- la comunicazione del 12 novembre 2025 (prot. 78291), recante “Aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – esiti del riesame delle determinazioni tariffarie trasmesse da AGER”, trasmessa dall’Autorità ad AGER con riferimento agli ambiti tariffari di cui alla Tabella 1 dell’Allegato A alla deliberazione 409/2025/R/RIF;
- la comunicazione di AGER del 24 novembre 2025 (prot. 82062), avente ad oggetto “Aggiornamento sullo stato e sugli esiti del procedimento di riesame in autotutela per gli ambiti tariffari indicati nell’Allegato alla Deliberazione n. 409/2025 avviato con nota AGER prot. n. 4793 del 23.09.2025”;
- le comunicazioni di AGER del 9 e 10 dicembre 2025 aventi ad oggetto “Procedura di riesame in autotutela ex art. 21 *nonies* l.n. 241/1990” con i relativi esiti dei procedimenti.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “*la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)*”;
- l’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, “*al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea*”, ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono

- attribuite “*con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95*”;
- inoltre, la predetta disposizione attribuisce espressamente all’Autorità, tra le altre, le funzioni di:
 - “*diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza*” (lett. c);
 - “*tutela dei diritti degli utenti (...)*” (lett. d);
 - “*predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’*” (lett. f);
 - “*approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento*” (lett. h);
 - “*verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi*” (lett. i);
 - in sede di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica
 - con la finalità di promuovere dinamiche che possano assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell’interesse primario dei cittadini e degli utenti – con il decreto legislativo 201/22 è stata rafforzata la centralità dell’azione delle Autorità nazionali di regolazione esplicitando – per quanto di interesse in questa sede – che:
 - restano ferme “*le competenze delle Autorità nazionali in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità*” (articolo 6, comma 1, e articolo 26, comma 1), anche prevedendo, in tema di “*Tariffe*” (articolo 26), che siano altresì fatte salve “*le disposizioni contenute nelle norme di settore*”;
 - alla luce dei richiamati presupposti, gli enti affidanti definiscano le tariffe dei servizi “*in misura tale da assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della gestione, nonché il perseguitamento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell’ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell’Unione europea in materia*”;
 - ai sensi dell’articolo 2, comma 20, della legge 481/95, per lo svolgimento delle proprie funzioni, l’Autorità “*irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie (...)*” (lett. c).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano la funzione di organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani), definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli Enti di governo degli stessi;
- il comma 1-bis del medesimo articolo 3-bis attribuisce agli Enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali, cui gli Enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all’utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo (...).”*;
- il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale;
- con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani, la legge 147/13, all'articolo 1, comma 639, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare;
- in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, tra l'altro l'articolo 1 della legge 147/13, al comma 683, dispone che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...).”*;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 296/06 stabilisce che gli enti locali deliberino *“le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 151 del decreto legislativo 267/00 dispone che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ciascun anno. La medesima norma ammette che i suddetti termini possano essere differiti, in presenza di motivate esigenze, con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 228/21, come modificato dall'articolo 43, comma 11 del decreto-legge 50/22, prevede che “*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile*”;
- il decreto-legge 60/24 ha, da ultimo, disposto che “*Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 20 luglio 2024*”, e, pertanto, il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, riferiti all'annualità 2024, è fissato a tale data (20 luglio 2024).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- a seguito di un ampio processo partecipativo, nell'ambito del quale sono stati raccolti i contributi degli *stakeholder* in ordine agli orientamenti illustrati nei documenti per la consultazione 196/2021/R/RIF e 282/2021/R/RIF, con la deliberazione 363/2021/R/RIF l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, integrando e sviluppando - comunque in un quadro generale di regole stabile e certo - la regolazione applicata a partire dal 2018 e declinata nel MTR di cui alla citata deliberazione 443/2019/R/RIF, in particolare:
 - confermando l'impostazione generale del MTR, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite annuale di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
 - prevedendo alcuni elementi di novità, principalmente riconducibili alla necessità di: *i) rafforzare gli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei; ii) configurare opportuni meccanismi*

- correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20; *iii) tener conto degli obiettivi di adeguamento agli obblighi e agli standard di qualità derivanti dalla pertinente regolazione dell'Autorità in materia;*
- introducendo: *i) un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 per la valorizzazione sia delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie che delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento; ii) un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri individuati nell'ambito di un successivo procedimento; iii) una eventuale revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente (di seguito anche: ETC), formulabile in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;*
 - con riferimento alla procedura di approvazione della predisposizione tariffaria, il comma 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF prevede che il piano economico-finanziario, PEF (predisposto per il periodo 2022-2025 secondo quanto previsto dal MTR-2) sia soggetto ad aggiornamento biennale e sia corredata dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione (da parte dell'Ente territorialmente competente) dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustri sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;
 - nell'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF, l'Autorità ha fornito prime disposizioni ai fini dell'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie. In particolare:
 - il comma 8.1 prevede che la predisposizione aggiornata sia effettuata dal gestore sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento e trasmessa ai pertinenti organismi competenti;
 - il comma 8.2 prevede che gli organismi competenti, in esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento inviati dal gestore, provvedono a trasmettere all'Autorità:
 - l'aggiornamento del piano economico-finanziario per gli anni 2024 e 2025;
 - i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti relativi agli anni 2023 e 2024;

- il successivo comma 8.3 stabilisce che la trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria viene effettuata da parte dell'Ente territorialmente competente, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni in ordine alle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;
- il comma 8.4 prevede che l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, approvi l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie;
- il medesimo provvedimento prevede (al comma 7.7), che in caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione, anche precisando (al comma 7.8) che fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti medesimi.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- tenuto conto del ruolo degli Enti territorialmente competenti nell'ambito della *governance* multilivello di settore (che, ai sensi della normativa vigente, sono responsabili di assicurare concretamente l'equilibrio economico-finanziario della gestione, nonché il perseguitamento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale), l'Autorità, nell'ambito delle indicazioni metodologiche per l'aggiornamento del piano economico-finanziario (PEF) di cui al MTR-2, ha espressamente previsto che:
 - il PEF costituisca lo strumento idoneo a consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati (comma 27.5);
 - nell'ambito del procedimento di approvazione, il PEF debba essere sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente, il quale provvede anche alla valutazione puntuale dei parametri e dei coefficienti di propria competenza. L'attività di validazione di cui è responsabile l'organismo competente comprende almeno la verifica:
 - o della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF, rispetto ai dati contabili dei gestori;
 - o del rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti (comma 28.1);
 - l'organismo competente sia altresì responsabile della verifica del rispetto

dell'equilibrio economico finanziario del gestore, dovendo comunicare a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivare le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e degli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio (comma 28.2);

- al comma 4.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF, l'Autorità ha inoltre chiarito che, in attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi, con la precisazione che è comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.

CONSIDERATO, PERALTRO, CHE:

- sulla base degli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione 275/2023/R/RIF, con la deliberazione 389/2023/R/RIF sono state definite – a integrazione delle previsioni di cui alla deliberazione 363/2021/R/RIF e al MTR-2 – specifiche regole per procedere all'aggiornamento biennale 2024-2025, previsto dal sopra richiamato comma 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, con l'obiettivo di preservare un quadro di riferimento stabile e affidabile, nel rispetto dei principi di recupero dei costi efficienti di investimento e di esercizio, anche introducendo criteri che permettessero di intercettare tempestivamente, nell'ambito dei costi riconosciuti, i maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti riconducibili alla dinamica inflattiva, a garanzia del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario delle gestioni e della continuità nell'erogazione del servizio;
- in particolare, la deliberazione 389/2023/R/RIF ha previsto:
 - per quanto attiene ai dati da utilizzare, che la determinazione delle entrate tariffarie del 2024 sia aggiornata con i dati di bilancio relativi all'anno 2022 e che la determinazione delle entrate tariffarie per l'anno 2025 sia aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti che hanno esplicitamente natura previsionale;
 - l'aggiornamento dei parametri monetari utili alle predisposizioni tariffarie, ossia i tassi di inflazione relativi ai costi operativi e il deflatore degli investimenti fissi lordi;
 - ai fini della determinazione del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie:
 - o l'aggiornamento del tasso di inflazione programmata;
 - o la facoltà, in capo all'Ente territorialmente competente, di valorizzare il coefficiente CRI_a , in considerazione dei maggiori oneri sostenuti per il

servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione, fermo restando il valore massimo del parametro ρ_a ;

- l'estensione della possibilità di rimodulazione degli importi che eccedono il limite, previa valutazione e validazione da parte dell'Ente territorialmente competente (come già stabilito al comma 4.5 del MTR-2), alle annualità successive al vigente periodo regolatorio;
- la determinazione del fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore secondo nuove modalità che ne rafforzino la coerenza con le valutazioni di efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, nello specifico impiegando il macro-indicatore R1 – “Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore”, di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/RIF per la valorizzazione del coefficiente $\gamma_{2,a}$;
- ulteriori regole per la determinazione dei costi riconosciuti, con particolare riguardo a specifici profili per l'aggiornamento dei costi operativi incentivanti e delle componenti a conguaglio;
- inoltre, l'articolo 8 della citata deliberazione 389/2023/R/RIF ha introdotto regole per il monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata, definito dall'indicatore H_a , al cui valore di partenza, calcolato tenuto conto dei dati del 2022, sono associati obiettivi annuali di miglioramento o di mantenimento per il 2024 e il 2025 cui seguirà, a partire dal 2026, in caso di mancato raggiungimento dei *target*, una misura di riallocazione dei costi attraverso la valorizzazione di una componente incentivante finalizzata a promuovere il miglioramento del coefficiente medesimo.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la determina 1/DTAC/2023 l'Autorità ha provveduto, tra l'altro, a:
 - definire gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, in particolare prevedendo – nell'ambito dello schema tipo della relazione di accompagnamento – che alcune sezioni siano da redigersi a cura dell'Ente territorialmente competente e altre (ossia quelle riferite alla descrizione dei servizi forniti e ai dati tecnici e patrimoniali, nonché ai dati per la determinazione delle entrate di riferimento) a cura del gestore, richiedendo l'illustrazione dei criteri e delle specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del piano economico-finanziario;
 - chiarire (al comma 3.2), in coerenza con quanto esplicitato nella determina 2/DRIF/2021 con riferimento alle precedenti annualità, che, qualora in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di

costo di cui all'articolo 7 del MTR-2, il gestore subentrante tenuto alla predisposizione del piano economico-finanziario debba:

- a) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2022 o 2023, utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità;
- b) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dal 2024 e, qualora non si disponga di dati effettivi parziali, fare ricorso alle migliori stime dei costi del servizio per il medesimo anno, anche tenendo conto dei costi del servizio così come risultanti dai piani economico-finanziari predisposti dai precedenti gestori;
- prevedere la possibilità di valorizzare il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2022-2025, con riguardo all'annualità 2023 (annualità per la quale è stato assunto, in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo ai sensi del comma 7.5 del MTR-2) e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione I_{2023} individuato dalla deliberazione 389/2023/R/RIF;
- in data 4 aprile 2024, l'Autorità ha comunicato l'apertura *on line* della raccolta per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui all'articolo 7 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dettagliando le istruzioni per la relativa compilazione;
- nel complesso, sono state trasmesse all'Autorità circa 6.000 predisposizioni deliberate a livello locale, ai fini delle relative verifiche di coerenza regolatoria e della conseguente approvazione.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- con deliberazione 385/2023/R/RIF l'Autorità ha approvato lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani, stabilendo che *“i contratti di servizio in essere siano resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all'Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024”*;
- successivamente, al fine di agevolare e uniformare le modalità di trasmissione dei contratti di servizio resi conformi alla richiamata deliberazione, è stato previsto che il relativo invio avvenisse mediante il caricamento della documentazione di pertinenza sulla medesima piattaforma informatica predisposta dall'Autorità per la trasmissione dell'aggiornamento 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie;
- le disposizioni contenute nello schema tipo di contratto di cui alla citata deliberazione 385/2023/R/RIF, nell'ambito dell'eterointegrazione spiegata dai provvedimenti di regolazione dell'Autorità, integrano in modo automatico i

contratti in essere, conformandone i contenuti e sostituendo eventuali clausole difformi, che pertanto restano prive d'effetto.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- con specifico riferimento alla Regione Puglia, nonostante la normativa regionale preveda che il servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti solidi urbani debba essere affidato in forma unitaria dai Comuni riuniti in apposite forme associative (denominate “aree omogenee” e determinate nel numero di 39 per tutto il territorio regionale come illustrato nella Relazione 304/2025/I/RIF), tale modello di *governance* non appare ancora concretamente attuato; pertanto, all’Autorità continuano ad essere trasmesse dall’Ente territorialmente competente predisposizioni tariffarie relative ad ambiti tariffari di livello comunale; ciò evidenzia un contesto fattuale caratterizzato da un esercizio, frammentato e diffuso tra i singoli Comuni, di competenze che, in realtà, la normativa di settore attribuisce da tempo agli Enti di governo dell’ambito;
- alla luce delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF (come integrata dalle disposizioni di cui alle deliberazioni 487/2023/R/RIF e 7/2024/R/RIF), nonché delle modalità operative di cui alla determina 1/DTAC/2023, l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, AGER (in qualità di Ente territorialmente competente) ha trasmesso, relativamente ai 63 ambiti tariffari di cui all’*Allegato A* al presente provvedimento, la predisposizione dell’aggiornamento del piano economico-finanziario riferita al biennio 2024-2025 e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per le annualità 2023 e 2024;
- con riferimento alla gestione del servizio integrato di ciascuno degli ambiti tariffari comunali di cui all’*Allegato A* al presente provvedimento, il richiamato Ente territorialmente competente ha specificato il gestore dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, di spazzamento e lavaggio strade e ha precisato che sono in capo a ciascun Comune le attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, nonché le attività di avvio a recupero e a smaltimento;
- con riguardo agli ambiti tariffari di cui all’*Allegato A* al presente provvedimento, i pertinenti gestori, con specifiche comunicazioni, inviate in diverse date, hanno rappresentato all’Autorità criticità in ordine alle determinazioni assunte a livello locale, nei termini di seguito riportati:
 - ai fini dell’individuazione del limite alla crescita delle tariffe (ρ_a), mancata valorizzazione del coefficiente CRI_a nella misura massima consentita dal metodo tariffario rifiuti MTR-2;
 - avvenuta applicazione delle detrazioni *ex comma 4.6* della deliberazione 363/2021/R/RIF “*in modo generalizzato e immotivato*”;
 - errata individuazione dell’equilibrio economico-finanziario;
- alla luce di quanto sopra, e della prima istruttoria effettuata su un primo gruppo di predisposizioni tariffarie relative a taluni degli ambiti tariffari richiamati al punto precedente, dalla quale sono emerse carenze documentali e motivazionali nella documentazione trasmessa, in data 8 maggio 2025 l’Autorità ha trasmesso ad

AGER una prima richiesta di *“Approfondimenti istruttori in merito all’aggiornamento biennale 2024-2025 delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”*, nell’ambito della quale, con riferimento alla verifica della coerenza con la regolazione degli atti di predisposizione tariffaria adottati a livello locale, l’Autorità ha in particolare:

- richiamato il perimetro delle differenti competenze, e delle connesse responsabilità, che il sistema di *governance* multilivello di settore - definito dalla legislazione vigente - ripartisce tra gli Enti territorialmente competenti e l’Autorità medesima;
- richiesto all’Ente territorialmente competente – cui, tra l’altro, spetta il ruolo di assicurare concretamente l’equilibrio economico-finanziario della gestione – di fornire evidenze che ne attestassero l’avvenuta verifica per le gestioni in parola – in considerazione della sua imprescindibilità per le successive attività istruttorie da parte dell’Autorità – corredando gli elementi prodotti anche con il PEF originariamente elaborato dai gestori e motivando le scelte adottate nell’ambito dell’attività di integrazione e modifica dei dati e delle informazioni trasmesse dal medesimo operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, indicando puntualmente le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si è ritenuto di coprire integralmente, secondo quanto previsto dal comma 4.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF e dal comma 28.2 del MTR-2;
- precisato che – qualora nello svolgimento delle attività di cui sopra l’Ente avesse rinvenuto eventuali criticità nel mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario delle gestioni – avrebbe potuto intraprendere le misure necessarie al riequilibrio nell’ambito di una revisione *infra* periodo delle predisposizioni tariffarie, ai fini della determinazione della TARI per il 2025.

CONSIDERATO, IN PARTICOLARE, CHE:

- in riscontro alla richiesta formulata dall’Autorità l’8 maggio 2025, l’AGER ha fornito all’Autorità medesima, in data 31 luglio 2025, documentazione, elementi informativi e precisazioni, inviati per conoscenza anche ai relativi gestori, sostanzialmente confermando i valori computati nelle predisposizioni tariffarie precedentemente trasmesse nel 2024, nonché evidenziando le verifiche in merito alla garanzia dell’equilibrio economico finanziario e le (connesse) scelte adottate nell’ambito delle attività di integrazione e modifica dei dati e delle informazioni trasmesse dal gestore ai sensi dell’art. 28 comma 2 del MTR-2;
- in particolare, nella medesima nota, AGER ha evidenziato di aver assicurato l’equilibrio economico-finanziario, dando *“assoluta rilevanza al corrispettivo rinveniente dalle procedure competitive”*, e aggiungendo in merito che *“il canone contrattuale annuale è stato riconosciuto funzionale per la determinazione dell’equilibrio economico finanziario”*, nonché di aver *“proceduto*

all'aggiornamento del corrispettivo rinveniente dalla procedura competitiva mediante l'applicazione del parametro ρ ($\rho=rpi-Xa$)”;

- replicando alla nota di cui al precedente punto inviata da AGER, in data 2 settembre 2025 i gestori del servizio hanno trasmesso all'Autorità ulteriori controdeduzioni, ribadendo le contestazioni già sollevate sulle attività di modifica dei dati da parte dell'Ente territorialmente competente, anche con riguardo a un approccio diversificato che sarebbe stato adottato tra le componenti di costo riferibili al gestore della raccolta e trasporto rispetto a quanto avvenuto per i Comuni in qualità di gestori, nonché censurando le valutazioni dal medesimo operate in merito all'equilibrio economico-finanziario delle gestioni.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'Autorità, a seguito del corredo di atti, di dati e di informazioni comunque acquisiti per gli ambiti tariffari di cui all'*Allegato A* alla presente deliberazione, nonché degli elementi trasmessi dall'Ente competente con riferimento agli ambiti tariffari di cui alla nota AGER del 31 luglio 2025, e anche in ragione del significativo numero di comunicazioni e contestazioni provenienti dalle gestioni interessate sulle relative predisposizioni tariffarie, con deliberazione 409/2025/R/RIF ha disposto un supplemento istruttorio per lo svolgimento delle verifiche e analisi volte alla conclusione del procedimento relativo alla verifica della coerenza regolatoria dell'aggiornamento degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa da AGER con riferimento al territorio dei Comuni di cui all'Allegato A alla citata deliberazione, ai sensi dei commi 7.3, 8.2 e 8.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF e nel rispetto dei criteri di cui alla deliberazione 389/2023/R/RIF;
- nell'ambito del medesimo provvedimento, l'Autorità ha altresì:
 - ribadito che resta, in particolare, in capo all'Ente territorialmente competente il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del gestore;
 - preavvisato che, qualora si fossero rinvenute incoerenze tali da non consentire l'adozione di provvedimenti di approvazione della predisposizione adottata a livello locale, sarebbero stati esclusi incrementi dei corrispettivi all'utenza finale, con effetti del tutto analoghi ai casi di mancata approvazione tariffaria per cui la normativa vigente prevede che le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

CONSIDERATO, ANCORA, CHE:

- l'analisi istruttoria condotta dall'Autorità sulle predisposizioni tariffarie relative agli ambiti tariffari di cui all'*Allegato A* al presente provvedimento, ha evidenziato diffuse e rilevanti criticità, sia da parte dell'Ente territorialmente competente sia da parte dei gestori, nell'adempiere alla regolazione tariffaria e nel seguire le procedure dalla stessa previste, facendo in particolare emergere, con riferimento

al corredo di dati e di atti trasmessi ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2024-2025:

- incongruenze rispetto ai criteri rinvenibili nel MTR-2 e nei relativi provvedimenti attuativi, nella misura in cui:
 - o in taluni casi (con specifico riferimento agli ambiti tariffari di Calimera, Caprarica di Lecce, Castrì di Lecce, Cavallino, Lizzanello, Melendugno, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama e Vernole), dall'esame della relazione di validazione a cura di AGER risulta essere stato positivamente validato un PEF – per la parte riconducibile alla società Sogeco Ambiente s.c.a.r.l. – redatto sulla base delle *“migliori stime del costo del servizio utilizzando l’offerta di gara e la situazione patrimoniale”*, in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 7 del MTR-2 circa l'impiego dei dati di costo dell'annualità (a-2), atteso che l'avvicendamento gestionale, negli ambiti tariffari in discorso, risulta essere avvenuto nell'annualità 2021, e che - secondo quanto emerso dalla relazione del gestore - *“i dati forniti [dal medesimo operatore per la determinazione delle entrate tariffarie di riferimento] sono relativi al bilancio 2022”*;
 - o per la totalità degli ambiti tariffari di cui all'Allegato A al presente provvedimento si asserisce che *“sono stati riconosciuti i maggiori costi determinati dall’adeguamento delle tariffe al cancello degli impianti di trattamento e smaltimento per gli anni 2022, 2023 e 2024 approvate con provvedimenti di AGER (Determine n. ri 10-11-12-13-14-41/2024)”*: il riferimento al riconoscimento nelle predisposizioni del 2024 e del 2025 dei maggior oneri afferenti al 2024 implica il mancato rispetto del criterio di riconoscimento dei costi efficienti sulla base dei dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2), secondo quanto previsto dall'articolo 7 del MTR-2;
 - o per le gestioni degli ambiti tariffari di Arnesano, Leverano, Monteroni di Lecce, Taurisano, Veglie, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del Capo, Patù, Seclì, Sternatia, Galatone, Neviano, Presicce-Acquarica, San Donaci, Gallipoli, Alliste, Cisternino, Fasano, Manduria, Martignano, Melissano, Morciano di Leuca, Racale, Salve, Taviano, Tiggiano, Tricase, Caprarica di Lecce, Sogliano Cavour e Torchiarolo, per entrambe le annualità 2024 e 2025, per gli ambiti tariffari di Carpignano Salentino, Lequile e Copertino, per la sola annualità 2025, nonché, per entrambe le annualità e per la totalità dei Comuni in qualità di gestori, non risultano essere stati computati i valori riferibili alle poste rettificative del capitale (di cui al comma 14.4 del MTR-2), con implicazioni sul calcolo della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto a fini regolatori, ai sensi dell'articolo 14 del MTR-2;
 - o per taluni ambiti tariffari, nella nota trasmessa in data 31 luglio 2025 AGER ha evidenziato che la variazione di alcune voci di costo (con

particolare riferimento alle componenti *CSL* e *CGG*) “*non appare supportata da una specifica motivazione*” e che, pertanto, “*in assenza di variazioni sostanziali al servizio prestato o di ulteriori attività svolte dal Gestore, l’ETC ha ritenuto, in via cautelativa che tale variazione di costi pur essendo ammissibile non potesse ritenersi efficiente*”, senonché i valori computati nei PEF risultano essere stati validati per la totalità degli importi esposti nella menzionata relazione, né risultano essere stati oggetto di integrale detrazione ai sensi del comma 4.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF;

- carenze nella rappresentazione degli esiti della verifica in ordine al rispetto dell’equilibrio economico-finanziario della gestione, nonché carenze di motivazione con riguardo alle scelte adottate nell’ambito dell’attività di modifica dei dati trasmessi dagli operatori, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio (come invece richiesto dal comma 4.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF e dal comma 28.2 del MTR-2): nella propria relazione di validazione, infatti, l’Ente – diversamente da quanto imposto dalle sue responsabilità su tali aspetti (come chiarite e richiamate in precedenza) – si limita ad affermare che “*per quanto concerne i Gestori, sono state applicate detrazioni, imputandole proporzionalmente alle componenti tariffarie valorizzate nel tool e ripartite sempre in proporzione dei costi rendicontati, sino alla concorrenza dell’equilibrio economico finanziario determinato nel rispetto del prescritto limite di crescita*”;
- sempre in merito all’equilibrio economico-finanziario delle gestioni, incongruenze nell’ambito del corredo documentale trasmesso all’Autorità, atteso che, mentre l’Ente territorialmente competente segnala, in particolare nella nota trasmessa all’Autorità in data 2 settembre 2025, che “*nessuno dei gestori in sede di predisposizione tariffaria ha mai lamentato situazione di disequilibrio economico finanziario, chiedendo quanto prescritto dall’art. 4 comma 7 del MTR-2*”, aggiungendo in merito che “*nessuno dei gestori indicati in missiva ha mai ritenuto di accedere agli strumenti messi a disposizione dalla disciplina regolatoria per superare le criticità determinante dalla carenza di equilibrio economico finanziario della gestione. In vero nessuno dei gestori ha formulato ad AGER istanza dell’avvio del procedimento partecipato di revisione infra-periodo*”, taluni gestori, invece, evidenziano nelle proprie relazioni di accompagnamento come “*la gestione, in conseguenza delle determinazioni dalla Stazione Appaltante che hanno alterato il sinallagma contrattuale, non sia in equilibrio*”, disequilibrio che peraltro avrebbe avuto alle volte origine anche in un contesto temporale antecedente al biennio 2024-2025, nonché, in taluni casi, segnalando la richiesta di “*applicazione di quanto disposto dall’Autorità al punto 4.7 del MTR-2*” ed evidenziando le specifiche situazioni che avrebbero alterato l’equilibrio contrattuale;
- talune carenze documentali, con riguardo alla mancata redazione delle

relazioni di accompagnamento da parte del gestore Gial S.r.l. e della totalità dei Comuni in qualità di gestori in conformità con quanto disposto dalla determina 1/DTAC/2023, nonché in considerazione della mancata trasmissione – per la totalità delle gestioni in discorso – del contratto di servizio come adeguato allo schema tipo di contratto introdotto dall’Autorità con deliberazione 385/2023/R/RIF;

- con riferimento all’ambito tariffario di Cannole, una determinazione delle entrate tariffarie effettuata senza tenere conto dei dati messi a disposizione dal gestore della raccolta e trasporto, Bianco Igiene Ambientale S.r.l., in contrasto con quanto previsto dalla deliberazione 363/2021/R/RIF;
- le riferite carenze documentali e motivazionali, nonché le gravi incongruenze rispetto alla regolazione tariffaria vigente che l’Autorità ha rinvenuto nelle predisposizioni tariffarie trasmesse per gli anni 2024-2025 relativamente agli ambiti tariffari di cui all’*Allegato A* al presente provvedimento non risultano essere state colmate neppure in esito agli approfondimenti compiuti dall’Ente territorialmente competente e trasmessi a questa Autorità in data 31 luglio 2025.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- in data 23 settembre 2025, AGER ha trasmesso all’Autorità un’ulteriore nota nella quale, richiamando le deduzioni aggiuntive dei gestori degli ambiti tariffari in discorso, ha rilevato che “*le stesse sono nuovamente incentrate in particolar modo sulle modalità di determinazione da parte dello scrivente ETC dell’equilibrio economico finanziario*” e pertanto ha ravvisato “*l’opportunità di svolgere (...) un supplemento di istruttoria per esaminare nel merito compiutamente le osservazioni fatte pervenire dai gestori e verificare se le stesse abbiano o meno un margine di fondatezza rispetto ai plurimi profili ivi evidenziati*”, anche rappresentando che “*All’esito di tale approfondimento si procederà ad adottare eventuale altra determinazione con riferimento ai citati ambiti tariffari. (...) Sulla scorta di quanto esposto, AGER provvederà ad effettuare nell’immediatezza, e comunque quanto prima, tale supplemento istruttoria nel contraddittorio con i gestori, al fine di trasmettere con ogni possibile sollecitudine a codesta Autorità le proprie definitive determinazioni in ordine alla corretta individuazione dell’equilibrio economico finanziario delle gestioni*”;
- al fine di sollecitare l’Ente territorialmente competente in merito alla trasmissione delle sue definitive determinazioni in riferimento alla corretta individuazione dell’equilibrio economico-finanziario delle gestioni, con comunicazione del 12 novembre 2025 l’Autorità ha chiesto ad AGER di trasmettere entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della stessa gli esiti dei procedimenti di riesame avviati;
- in data 24 novembre 2025, AGER ha riscontrato la comunicazione di cui al precedente punto trasmettendo all’Autorità una nota con cui ha:
 - premesso che “*per comprendere in ogni caso se vi fossero residui margini per l’individuazione di percorsi metodologici condivisi per l’eventuale rivisitazione delle determinazioni di questo ETC, lo scrivente avviava una*

serie di colloqui con alcuni dei gestori, che tuttavia si rivelavano infruttuosi, stante la perdurante inconciliabilità delle rispettive posizioni”;

- ribadito quanto già indicato nelle precedenti comunicazioni in merito alle modalità con le quali ha proceduto, dal punto di vista metodologico, all’adeguamento del corrispettivo contrattuale riconosciuto al gestore, che l’Ente territorialmente competente ha individuato quale parametro di equilibrio economico-finanziario, riferendo in particolare la sussistenza di tre diverse casistiche:
 - o la modalità più frequente – applicata per 46 ambiti tariffari – è consistita nel riconoscimento del corrispettivo contrattuale dell’annualità 2022, aggiornato mediante l’applicazione del parametro *rpi* al netto del coefficiente di recupero di produttività X_a , operando le detrazioni di cui al comma 4.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF fino a concorrenza di tale importo; ciò ha riguardato in particolare gli ambiti di: Presicce-Acquarica del Capo, Arnesano, Leverano, Taurisano, Veglie, Castrignano del Capo, Corsano; Gagliano del Capo, Patù, Secli, Sternatia, Galatone, Neviano, Ceglie Messapica, Palo del Colle, Villa Castelli, Carmiano, Carpignano Salentino, Castrignano dei Greci, Copertino, Galatina, Lequile, Melpignano, Porto Cesareo, Ugento, Zollino, Alliste, Cisternino, Fasano, Gallipoli, Manduria, Martignano, Melissano, Racale, Salve, Taviano, Tiggiano, Tricase, Calimera, Caprarica di Lecce, Castri di Lecce, Cavallino, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama e Vernole;
 - o una seconda modalità – applicata per i 2 ambiti tariffari di San Donaci e Torchiarolo, nei quali AGER afferma aver avuto luogo un avvicendamento gestionale nelle annualità 2023 o 2024 – ha visto il diretto riconoscimento del corrispettivo contrattuale rinveniente dalle procedure di gara;
 - o infine, una terza modalità – riferibile a 8 ambiti tariffari (Palmariggi, Tuglie, Monteroni di Lecce, Mottola, Morciano di Leuca, Lizzanello, Melendugno e Sogliano Cavour) nei quali *“il canone contrattuale corrisposto al gestore è risultato superiore rispetto al corrispettivo determinato secondo i criteri previsti dal MTR-2 al netto delle detrazioni ex art. 4 comma 6 nell’ambito della procedura di validazione dei pef relativi al precedente biennio (2022/2023)”* – ha previsto l’applicazione del parametro ρ al totale delle entrate tariffarie del PEF 2022 riferibile al gestore;
- prodotto un’integrazione istruttoria riferita agli ambiti tariffari di cui alla Tabella 2 dell’Allegato A alla deliberazione 409/2025/R/RIF, non già ricompresi nei 56 ambiti già oggetto della Relazione tecnica del 31 luglio 2025 e a quest’ultima analoga nell’impostazione metodologica;
- comunicato l’intenzione di procedere:
 - i. entro i successivi 15 giorni, all’adozione di un provvedimento di conferma, a seguito del riesame già operato, delle predisposizioni

- tariffarie precedentemente validate per la maggior parte degli ambiti tariffari in discorso;
- ii. nei tempi strettamente necessari all'espletamento della nuova istruttoria, all'adozione di una nuova predisposizione tariffaria per gli ambiti tariffari di Canosa di Puglia, Ginosa e Torricella, in ragione delle *“incongruenze ascrivibili in due casi all’erronea compilazione dei dati preliminari da parte del gestore e nell’altro alla omessa comunicazione da parte sia del Comune che del gestore in ordine all’intervenuto avvicendamento gestionale”*;
 - iii. ad un’ulteriore verifica in ordine ai dati contabili e gestionali relativi agli ambiti dei Comuni dell’ARO Lecce 8, all’esito della quale, *“ove fosse effettivamente confermato quanto prima facie rilevato in ordine ad una non corretta trasmissione da parte dei Comuni del canone contrattuale 2022, si procederà all’adozione di una nuova predisposizione tariffaria a modifica della precedente validata”*;
- in data 9 e 10 dicembre 2025, AGER ha proceduto alla trasmissione all’Autorità delle determinazioni assunte in esito ai procedimenti di riesame avviati;
 - in particolare, dall’esame della documentazione di cui al precedente alinea, risulta che AGER:
 - ha adottato determinazioni di conferma delle predisposizioni tariffarie già adottate nel 2024 con riferimento ai seguenti 52 ambiti tariffari: Secli, Carmiano, Copertino, Neviano, Cannole, Tuglie, Presicce-Acquarica del Capo, Ceglie Messapica, Lequile, Palmariggi, Leverano, Taurisano, Torchiarolo, San Donaci, Zollino, Gallipoli, Cisternino, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Vernole, Castrì di Lecce, Calimera, Melissano, Racale, Galatone, Taviano, Caprarica di Lecce, Arnesano, San Cesario di Lecce, Carpignano Salentino, Fasano, Villa Castelli, Melendugno, Manduria, Castrignano dei Greci, Mottola, Sogliano Cavour, Lizzanello, Cavallino, Porto Cesareo, Veglie, Sternatia, Martignano, Alliste, Melpignano, Galatina, Palo del Colle, Ugento, Maruggio, Altamura, Alessano e Monteroni di Lecce;
 - non ha invece trasmesso alcuna ulteriore determinazione di riesame per i restanti 11 ambiti tariffari di cui all’*Allegato A* al presente provvedimento: Canosa di Puglia, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del Capo, Ginosa, Morciano di Leuca, Patù, Salve, Tiggiano, Torricella e Tricase.

RITENUTO, PRELIMINARMENTE, CHE:

- sia necessario ribadire il perimetro delle differenti competenze, e delle connesse responsabilità, che il sistema di *governance* multilivello di settore - definito dalla legislazione vigente - ripartisce tra gli Enti territorialmente competenti e l’Autorità medesima: se, infatti, all’Autorità compete la verifica della coerenza con la regolazione degli atti di predisposizione tariffaria adottati a livello locale, gli Enti territorialmente competenti, invece, sono responsabili di assicurare concretamente l’equilibrio economico-finanziario della gestione, nonché il perseguitamento dei

recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse;

- sia, tra l'altro, opportuno esplicitare che l'Ente territorialmente competente è tenuto ad assicurare il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del gestore, in coerenza con quanto disposto, da ultimo, dal già richiamato decreto legislativo 201/22 (articolo 26) in base al quale *“fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti definiscono le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguitamento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività, in armonia con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse, tenendo conto della legislazione nazionale e del diritto dell'Unione europea in materia”*.

RITENUTO, IN PARTICOLARE, CHE:

- dall'esame della documentazione e degli elementi integrativi trasmessi da AGER emergono profili di illogicità derivanti da una mancanza di consequenzialità tra gli atti che costituiscono la proposta tariffaria e le note integrative successivamente trasmesse, con particolare riferimento alla corretta verifica dell'equilibrio economico finanziario da parte di AGER, atteso che, per sua stessa ammissione, le determinazioni in ordine alle modalità di riconoscimento dei costi risultano legate da un nesso di presupposizione logico alle preliminari e assorbenti valutazioni inerenti all'individuazione dell'equilibrio economico-finanziario;
- al riguardo, sia opportuno precisare che la regolazione tariffaria prevede che il parametro del limite alla crescita delle entrate tariffarie ρ trovi applicazione rispetto alle entrate tariffarie dell'annualità $(a-1)$, al fine di individuare il limite massimo delle entrate tariffarie dell'annualità (a) ;
- l'avvenuto utilizzo di una modalità di adeguamento del corrispettivo spettante al gestore non trova riscontro nella regolazione tariffaria, atteso che il riferimento da quest'ultima recato all'annualità $(a-2)$ attiene alle fonti contabili obbligatorie da impiegare ai fini della quantificazione delle componenti di costo, non già all'annualità del corrispettivo contrattuale percepito dal gestore;
- pertanto, in ragione dei profili di criticità innanzi rappresentati e del mancato rispetto dei criteri fissati dall'Autorità ai fini delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2024-2025, in esito a quanto riscontrato dall'Autorità nell'esame delle proposte di aggiornamento tariffario trasmesse da AGER, nei termini descritti in motivazione, sia necessario concludere con esito negativo il procedimento di verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa, per il biennio 2024-2025, con riferimento agli ambiti tariffari di cui all'Allegato A al presente provvedimento;
- sulla base di quanto riportato al precedente punto, in un'ottica di tutela degli utenti e in applicazione della normativa vigente, sia necessario disporre la conseguente

esclusione di incrementi dei corrispettivi all’utenza finale per le menzionate annualità 2024 e 2025 in coerenza con quanto già previsto dal punto 6 della deliberazione 409/2025/R/RIF, atteso che le incongruenze riscontrate non consentono di qualificare le predisposizioni tariffarie in oggetto come determinazioni tariffarie assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti, producendo tale circostanza gli effetti previsti per i casi di mancata approvazione tariffaria, per cui la normativa vigente prevede che le tariffe si intendono prorogate di anno in anno;

- sia, conseguentemente, opportuno prevedere che l’eventuale differenza tra le tariffe fino ad oggi applicate per il periodo considerato e le tariffe determinate dall’Autorità sia recuperata (a vantaggio dell’utenza) a valere sulla prima approvazione tariffaria utile, nell’ambito dei pertinenti conguagli;
- sia, altresì, opportuno esplcitare che resta in capo all’Ente territorialmente competente il compito di assicurare il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario della gestione, anche valutando nuove rideterminazioni dei costi riconosciuti.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- l’adozione della presente deliberazione costituisca atto di ordinaria amministrazione, trattandosi di ordinaria attuazione della regolazione tariffaria dell’Autorità, cui quest’ultima è vincolata da previgenti disposizioni, al fine di garantire certezza e tutela all’utenza nell’applicazione dei corrispettivi

DELIBERA

1. di concludere con esito negativo il procedimento di verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa, con riferimento al periodo 2024-2025, da AGER con riferimento agli ambiti tariffari di cui all’Allegato A al presente provvedimento;
2. per gli ambiti tariffari di cui all’Allegato A al presente provvedimento, di escludere incrementi dei corrispettivi all’utenza finale per le annualità 2024 e 2025, in coerenza con quanto già previsto dal punto 6 della deliberazione 409/2025/R/RIF;
3. con riferimento ai medesimi ambiti tariffari, di disporre che l’eventuale differenza tra le tariffe fino ad oggi applicate per il periodo considerato e le tariffe determinate dall’Autorità con il presente provvedimento, sia recuperata (a vantaggio dell’utenza) a valere sulla prima approvazione tariffaria utile, nell’ambito dei pertinenti conguagli;
4. di riservarsi di procedere secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
5. di trasmettere il presente provvedimento ad AGER, nonché ai gestori del servizio e ai Comuni riportati nell’Allegato A al presente provvedimento;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

30 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini